

## CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIÙ ENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 2, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca, nato a Oderzo (Treviso) il 1/10/1946, cod. fisc. RBC SRG46R0 I F999Y, di seguito denominato anche Patronato

E

BolognaFiere Spa con sede in Bologna Via della Fiera 20 in persona del Procuratore Speciale Dott. Michele Francini

### PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙ ENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della Legge n.152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera a), della Legge n.152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di BolognaFiere Spa;
- 50&PIÙ ENASCO e BolognaFiere Spa hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

#### Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione BolognaFiere Spa conferisce a 50&PIÙ ENASCO – Ufficio Provinciale di Bologna l'incarico di svolgere in proprio favore e nei confronti dei propri dipendenti e loro familiari, le attività informative e di consulenza in materia previdenziale, rientranti nell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001.

Più specificamente l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in: analisi e valutazione delle singole situazioni contributive e calcolo del diritto alle prestazioni pensionistiche obbligatorie e delle relative date di decorrenza teorica.

In considerazione della nuova formulazione della voce A36 introdotta dal DM 20/2/2013 e confermata dal DM 8/5/2014, le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/2001.

### Articolo 2

#### Modalità e tempi di svolgimento delle attività

Le attività indicate all'articolo 1 potranno essere svolte o presso gli uffici 50&PIÙ ENASCO di Bologna, ovvero presso la sede di BolognaFiere Spa, in entrambi i casi previa individuazione concordata dei giorni e degli orari di appuntamento.

Gli stessi operatori espletano l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.1, 50&PIÙ ENASCO acquisirà da ciascun soggetto, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 193/2008.

50&PIÙ ENASCO impronerà il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

### Articolo 3

#### Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 saranno svolte dall'Istituto di patronato 50&PIÙ ENASCO dietro compenso concordemente determinato in 50,00 euro per ciascuna delle attività svolte ex art. 1 della presente convenzione.

Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: **60 giorni dalla data nota di debito.**

#### Articolo 4

##### Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dalla data di sua sottoscrizione e cesserà alla data del **31/12/2019**, salva la risoluzione immediata in caso di inadempimento di una delle parti alla presente convenzione. Le parti effettueranno, comunque, una verifica qualitativo/quantitativa dei risultati della convenzione finalizzata, anche, a stabilire se estendere la convenzione a tutto il territorio nazionale.

In assenza di esplicita comunicazione di disdetta da parte di una delle parti contraenti, alla data di scadenza la convenzione si rinnoverà per ulteriori 2 anni.

#### Articolo 5

##### Responsabilità

L'Istituto di Patronato 50&PIÙ ENASCO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

#### Articolo 6

##### Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data del recesso medesimo.

#### Articolo 7

##### Divieto di sub - affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### Articolo 8

##### Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'istituto di patronato 50&PIÙ ENASCO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato 50&PIÙ ENASCO è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti suddetti, al cui fine assume la veste di responsabile esterno.

## Articolo 9

### Pubblicazione della convenzione

50&PIÙ ENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Decreto citato.

## Articolo 10

### Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra 50&PIÙ ENASCO e BolognaFiere Spa, sull'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Bologna;

## Articolo 11

### Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131.

## Articolo 12


### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Data 14 marzo 2019

BOLOGNAFIERE SPA  
Procuratore Speciale  
Dott. Michele Francini



Protocollo Uscita  
ENASCO  
N° 0001363/2019 del 10/04/2019  
AMM

Data \_\_\_\_\_

50&PIÙ ENASCO  
Il Vice Presidente Delegato  
Sergio Rebecca

